

FINANZIARIA 2007: DETRAZIONI FISCALI DEL 55%

I commi dal n. 344 al 349 introducono una serie di detrazioni fiscali nella misura del 55% da ripartire su 3 anni per le spese sostenute nel 2007 per

- riqualificazione energetica degli edifici esistenti (comma 344),
- interventi su strutture opache verticali e orizzontali, pareti, coperture e pavimenti, finestre, infissi (comma 345),
- installazione di pannelli solari (comma 346)
- installazione, sostituzione di caldaie a condensazione (comma 347).

Con apposito decreto, da emanarsi entro il 28 febbraio 2007 saranno previste le disposizioni attuative delle agevolazioni

Le detrazioni fiscali spettano con le stesse modalità previste per la detrazione del 36% (in attuazione all'Art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n 449, nonché del decreto ministeriale n 41 del 1998) a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

- a. la rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti è asseverata da un tecnico abilitato
- b. il contribuente acquisisce la **certificazione energetica dell'edificio** (ex DLgs 19 agosto 2005 n. 192) ovvero, qualora non introdotta dalla regione o dall'ente locale, un "attestato di qualificazione energetica" predisposto e asseverato da un professionista abilitato. Le spese di certificazione energetica, o per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili

I commi dal 350 al 352 introducono disposizioni e agevolazioni **per incentivare il risparmio energetico nei nuovi edifici**

I commi 387 e 38 **prorogano per l'anno 2007 la detrazione del 36% per le spese di manutenzione degli edifici a destinazione abitativa**, fermi restando i presupposti e gli adempimenti già previsti per la detrazione vigente dallo scorso mese di luglio anno 2006 (fra cui l'evidenziazione del costo della manodopera in fattura).

Allo stato attuale non è facile capire se sia stata prorogata l'aliquota del 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinari sugli edifici a destinazione abitativa e sui relativi apparati tecnologici: la proroga parrebbe tuttavia disposta per due ordini di ragioni:

- a. il comma 387, pur trattando della detrazione del 36%, ed i commi 388 parlano al plurale di agevolazioni, quindi sembrerebbe più di una (36% e 10% ?)
- b. la lettera b) del comma in oggetto fa riferimento all'Art 7 comma 1 lettera b) Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (che aveva introdotto l'aliquota IVA agevolata) e parla di prestazioni fatturate dal 1 gennaio 2007 (la detrazione del 36% spetta non in base al momento della fatturazione ma all'anno del pagamento)

Dall'altro lato il dubbio sull'esistenza o meno dell'agevolazione IVA del 10% per il 2007 è lecito in quanto sarebbe stato quanto mai opportuno che la stessa venisse prevista in un comma autonomo e non invece (come sembra) introdotta incidentalmente in una lettera (a/b) di un comma di legge finanziaria che dispone la proroga della detrazione del 36%.

Se sarà confermata l'applicazione dell'aliquota IVA al 10% l'evidenziazione del costo della manodopera diventerebbe elemento indispensabile per l'applicazione dell'aliquota stessa.

I COMMII DELLA FINANZIARIA 2007

344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture

opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in w/m^2K , della Tabella 3 allegata alla presente legge.

346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. 348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni: a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione; b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.

387. Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a. agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

b. alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2007.

388. Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che **il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.**